REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali, intraprese a norma del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione (3) e proseguite con i regolamenti (CEE) n. 199/79 (4), (CEE) n. 531/80 (5), (CEE) n. 326/81 (6), (CEE) n. 270/82 (7) e (CEE) n. 595/83 (8), si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità; che è pertanto opportuno proseguire tali azioni nella campagna lattiera 1984/1985; che è opportuno incoraggiare le azioni pubblicitarie per prodotti lattiero-caseari destinati alla trasformazione industriale o all'alimentazione animale, qualora tali azioni siano intraprese in comune da organizzazioni di parecchi Stati membri;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità a presentare proposte particolareggiate in merito ad azioni da attuare;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

Tali azioni possono comprendere indagini di mercato a posteriori intese a verificare l'efficacia delle azioni intraprese. Le spese effettuate a tal fine possono comunque rappresentare al massimo il 5 % del costo totale delle azioni interessate.

2. Tra le azioni ai sensi del paragrafo 1 si possono annoverare anche:

— i seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;

— l'acquisto di refrigeratori e di distributori con dispositivo refrigerante, sempreché il contraente si impegni, per un periodo minimo di cinque anni, a destinarli esclusivamente alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari;

— azioni pubblicitarie per prodotti lattiero-caseari destinati alla trasformazione industriale o all'alimentazione animale, qualora tali azioni siano intraprese in comune da organizzazioni di parecchi Stati membri.

3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° dicembre 1985. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia della misura in causa.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili.

5. Fatta salva la conclusione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, possono beneficiare del contributo comunitario le azioni realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1984.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 3.
(3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 28 del 2. 2. 1979, pag. 10.
(5) GU n. L 59 del 4. 3. 1980, pag. 18.
(6) GU n. L 35 del 7. 2. 1981, pag. 11.
(7) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 10.
(8) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 27.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità;

b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata;

c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltanti, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata;

d) devono:

— utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,

— tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità,

— avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali,

— promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità,

— non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

2. Il finanziamento comunitario è limitato;

— al 90 % delle spese derivanti da un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, primo e terzo trattino, qualora l'organizzazione interessata non abbia finanziato tali azioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977;

— al 50 % delle spese risultanti da un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino.

Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, non può superare il 25 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, eseguite nello Stato membro interessato.

Se si tratta dell'ampliamento di una misura in corso prima del 31 dicembre 1977, il finanziamento comunitario è limitato al 90 % dell'importo eccedente l'importo totale delle spese dello stesso genere effettuate in media annualmente dall'organizzazione interessata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1977, indipendentemente da un eventuale cambiamento della forma giuridica di detta organizzazione avvenuto nel frattempo.

Su richiesta dell'organizzazione interessata, l'importo medio annuo delle spese effettuate nel corso del suddetto periodo di riferimento può essere sostituito da un importo annuo forfettario uguale a 0,15 ECU, moltiplicato per il numero di abitanti del territorio nel quale l'organizzazione in questione esercita la propria attività in conformità del proprio statuto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non è tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni in causa.

4. Le spese amministrative dovute alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.

Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dai rispettivi Stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interessata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri; tali disposizioni non concernono le misure prese in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1° settembre 1984.

In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 13 marzo 1981, pagina 7.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione;

c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità di pagamento desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c) ;

e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle che figurano nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Anteriormente al 1° ottobre 1984, l'organismo competente :

a) esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle ;

b) compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione compila entro il 1° novembre 1984 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

3. Entro il 1° dicembre 1984 gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 6

1. In caso di accettazione di una proposta in conformità dell'articolo 5, l'organismo competente redige, in almeno tre esemplari, un disciplinare che viene firmato dall'interessato e dallo stesso organismo competente.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e :

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 ;

c) non può modificare il contenuto della proposta qual è stata approvata per il finanziamento.

3. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto e del disciplinare alla Commissione.

4. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, segnatamente mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ;

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi : il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare, ovvero

c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare. Questa forma di pagamento può però essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto e del disciplinare.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto e nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute ; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione